

**Da:** Fondazione promozione sociale [mailto:info@fondazionepromozionesociale.it]

**Inviato:** mercoledì 25 marzo 2015 11:28

**Oggetto:** Testo unificato "Dopo di Noi" - Aspetti gravemente ingannevoli

- Egr. Laura Boldrini, Presidente della Camera dei Deputati
- Egr. Presidente e Componenti della Commissione Affari sociali
- Egr. Raffaele Cantone, Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione
- Egr. Assessori regionali alla sanità
- Egr. Organizzazioni di tutela della persone con disabilità

**Oggetto: Aspetti gravemente ingannevoli del Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati in merito al "Dopo di noi". In reale pericolo i vigenti diritti esigibili delle persone con disabilità e limitata o nulla autonomia e ampia discrezionalità per la destinazione clientelare dei notevoli finanziamenti previsti: euro 83milioni nel 2016, 36,8 nel 2017 e 140 a decorrere dal 2018.**

Come è stato precisato dal Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base) e dalla Fondazione promozione sociale onlus nelle precedenti lettere inviate alle S.V. e nelle audizioni dell'Utim, Unione per la tutela delle persone con disabilità intellettiva, e della succitata Fondazione del 30 settembre 2014 presso la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati, le proposte di legge n. 698, 1352, 2205, 2456, 2578 e 2682 riguardanti il "Dopo di noi" sono fondate sull'omissione – fatto gravemente ingannevole – dei diritti sanciti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 istitutivo dei Lea, Livelli essenziali delle prestazioni socio-sanitarie domiciliari, semiresidenziali e residenziali, le cui norme sono esigibili in base all'articolo 54 della legge 289/2002.

Di fronte a questa omissione, che ha ingannato e inganna decine di migliaia di persone con disabilità e limitata o nulla autonomia ed i relativi congiunti, il Comitato ristretto della Commissione affari sociali della Camera dei Deputati ha tentato di tamponare la devastante situazione inserendo nell'articolo 1 la frase «*Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza*» senza nemmeno citare la relativa fonte giuridica e non tenendone assolutamente conto in tutte le norme del testo unificato.

In particolare l'articolo 2 ("Definizione delle prestazioni assistenziali da garantire in tutto il territorio") prevede la «*determinazione di livelli essenziali delle prestazioni (Lep)*» di cui non c'è assolutamente alcun bisogno per quanto riguarda le prestazioni per le persone colpite da disabilità intellettiva grave essendo – lo ripetiamo – già in vigore i Lea.

D'altra parte, mentre i Lea sono in vigore fin dal 2002 [sono trascorsi 13 anni ed i presentatori delle sei sopra citate proposte di legge (volutamente?) non lo sapevano], il testo in esame prevede il rinvio *sine die* della definizione dei Lep.

### **Iniziativa clientelare e mistificatoria per le persone con disabilità e le loro famiglie**

Particolarmente pericolose sono anche le norme degli articoli 3 e 4 in base alle quali i rilevanti finanziamenti (euro 83 milioni per il 2016, 36,8 per il 2017 e ben 140 annui a decorrere dal 2018) possono essere assegnati non solo alle Regioni e agli Enti locali ma anche «*agli organi del Terzo settore, nonché altri soggetti di diritto privato, ivi comprese le famiglie che si associano per le finalità di cui all'articolo 1*».

Questa destinazione consente dunque la gestione clientelare delle attività rivolte alle persone con disabilità, in netto contrasto con i vigenti Lea.

Infatti in base alle succitate norme vigenti le prestazioni domiciliari, semi-residenziali e residenziali:

- sono un diritto esigibile;
- compete al Servizio sanitario nazionale garantirne l'attuazione previo accertamento delle effettive esigenze degli aventi diritto;
- nei casi di inadempienza i cittadini interessati hanno la possibilità di ricorrere al Giudice competente, se del caso utilizzando le norme sul patrocinio a carico dello Stato;
- contro le delibere delle Asl possono ricorrere le organizzazioni di tutela dei soggetti deboli, anch'esse utilizzando se del caso le norme sul patrocinio a carico dello Stato.

### **Tutte queste reali garanzie non sono attuabili se la competenza degli interventi è affidata a soggetti privati.**

A nostro avviso la gestione dei servizi può essere concessa a organizzazioni private mediante il rispetto delle norme vigenti in materia, ma la competenza per l'attuazione dei diritti deve restare al settore pubblico, come ad esempio è da decenni previsto per tutti i servizi sanitari privati, nessuno escluso.

È altresì assai singolare che il testo predisposto dal Comitato ristretto non riconosca i vigenti diritti delle persone disabili, le cui norme sono fondate sulla carenza di salute di dette persone, e promuova il trasferimento delle competenze primarie dalla sanità all'assistenza, considerando quindi i disabili come soggetti «*inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere*» come stabilisce il 1° comma dell'articolo 38 della Costituzione riguardante l'assistenza.

Ciò premesso, è logico chiedersi perché i Parlamentari si accaniscono in tale spreco di tempo ed energie, che finisce tra l'altro per disinformare e creare illusioni ed inquietudini nei cittadini che si trovano nella situazione di avere un parente con disabilità.

A fronte di provvedimenti così smaccatamente omissivi dei diritti vigenti, allarma che essi contengano ampie sezioni dedicate all'assegnazione delle ingenti risorse sopra precisate a soggetti privati, che avrebbero la facoltà di scegliersi gli utenti in base alla loro convenienza. Si tratta di procedure che, in un quadro in cui quelle risorse dovrebbero essere assegnate alle Asl – che in base ai Lea hanno competenze primarie, ed ai Comuni (ai quali le leggi vigenti hanno assegnato compiti integrativi) tenuti dalle leggi ad assicurare le necessarie prestazioni alle persone con disabilità grave – possono essere tacciate di clientelismo, a maggior ragione oggi che assistiamo a quotidiane cronache di malagestione e truffe ai danni dello Stato, che spesso riguardano proprio il nesso fra enti pubblici e soggetti privati convenzionati per la gestione dei servizi.

**Tenuto conto degli aspetti clientelari del testo unificato e delle ingenti risorse economiche assegnate, la presente comunicazione viene inviata anche a Raffaele Cantone, Responsabile dell'Autorità nazionale anticorruzione.**

Mentre è auspicabile che la Commissione affari sociali della Camera dei Deputati provveda a rivedere radicalmente il testo unificato predisposto dal Comitato ristretto assumendo come riferimento fondamentale le vigenti norme sopra citate e la Risoluzione n. 8-00191, approvata all'unanimità dalla Commissione affari sociali della Camera dei Deputati l'11 luglio 2012, le organizzazioni scriventi ritengono che, prima della prosecuzione dell'esame da parte della Commissione affari sociali, l'attuale testo dovrebbe essere trasmesso alla Commissione affari costituzionali della Camera dei Deputati per l'opportuna valutazione sul rispetto o meno delle norme costituzionali stante l'omesso riferimento alle leggi vigenti.

Restiamo a disposizione e porgiamo cordiali saluti.

*Vincenzo Bozza, Andrea Ciattaglia e Francesco Santanera*

p. Csa (Coordinamento sanità e assistenza fra i movimenti di base)

e Fondazione promozione sociale onlus

Via Artisti 36 – 10124 Torino

Tel. 011 8124469 Fax 011 8122595

[info@fondazionepromozionesociale.it](mailto:info@fondazionepromozionesociale.it)

[www.fondazionepromozionesociale.it](http://www.fondazionepromozionesociale.it)